Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Mercoledì, 10 marzo 1926** **Numero 57**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*). — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini. Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

652. — LEGGE 21 febbraio 1926, n. 360.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1853, recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali . . . . Pag. 1074

653. — REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 359.
Passaggio di alcune attribuzioni del Regio commissario per il porto di Napoli all'Alto Commissario per la provincia di Napoli . . . . Pag. 1074

654. — REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 358.
Norme per il rilascio del diploma di perito agrario presso le Regie scuole agrarie medie . . . Pag. 1075

655. — REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 343.
Modificazione della giurisdizione del Regio consolato a Lodz . . . . Pag. 1075

656. — REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 344.
Istituzione di un Regio consolato a Leopoli. Pag. 1075

657. — REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 345.
Modificazione della giurisdizione della Regia legazione a Varsavia . . . . Pag. 1075

658. — REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 346.
Istituzione di un Regio consolato a Katowice. Pag. 1076

659. — REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 347.
Istituzione di un Regio consolato di prima categoria a Berlino, in sostituzione del Regio consolato di seconda categoria soppresso . . . . Pag. 1076

660. — REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 349.
Istituzione di un Regio vice consolato a Perth, in sostituzione della Regia agenzia consolare soppressa. Pag. 1076

661. — REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 350.
Approvazione del nuovo regolamento per il conferimento del posto di studio della Fondazione Pompeo Birelli, in Castelnuovo Val di Cecina . . . . Pag. 1076

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1926.
Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Porto Empedocle . . . . Pag. 1076

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1926.
Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Porto Empedocle a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto . . . . Pag. 1084

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1926.
Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Bari a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto . . . . Pag. 1084

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1926.
Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Palermo a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto . . . . Pag. 1085

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1926.
Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Ancona a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto . . . . Pag. 1085

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1926.
Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Trapani a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto . . . . Pag. 1085

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1926.
Soppressione delle Regie agenzie consolari in Ardrossan-Troon e in Montrose . . . . Pag. 1086

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Comunicazione . . . . . Pag. 1086
Ministero dei lavori pubblici: Comunicazione. . . . Pag. 1086
Ministero dell'interno: Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Cuneo . . . . Pag. 1086
Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 1086

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'aeronautica: Concorso per posti dei ruoli del personale tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo. Pag. 1086

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 652.

LEGGE 21 febbraio 1926, n. 360.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1853, recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, concernente provvedimenti per le patenti dei segretari comunali, con l'aggiunta, all'art. 5, del seguente comma:

« Coloro che alla data 24 maggio 1925 si trovavano in servizio in qualità di vice segretari comunali da oltre dieci anni e vi abbiano ininterrottamente continuato, potranno, su proposta dell'Amministrazione comunale e con voto favorevole del Regio prefetto, essere confermati a vita nelle funzioni di segretario comunale loro conferite con i citati decreti Luogotenenziali 26 maggio 1915, n. 744, e 21 maggio 1916, n. 682 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 653.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 359.

Passaggio di alcune attribuzioni del Regio commissario per il porto di Napoli all'Alto Commissario per la provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 agosto 1925, n. 1636, concernente la costituzione ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli;

Visto il Nostro decreto 25 marzo 1923, n. 1018, che stabilisce le attribuzioni del Regio commissario straordinario per il porto di Napoli;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2299, recante provvedimenti sull'organizzazione degli uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici per la esecuzione delle opere portuali di carattere ordinario e straordinario nel porto di Napoli, demandate al Regio commissario straordinario per il porto, in base all'art. 1 comma *a*) del R. decreto 25 marzo 1923, n. 1018, sono trasferite all'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli, con le modalità ed i limiti previsti dal R. decreto 15 agosto 1925, n. 1636.

Rimangono tuttavia di competenza del Regio commissariato del porto e saranno eseguiti a cura del competente ufficio del Genio civile i lavori relativi all'esercizio portuale che si eseguono con i fondi del bilancio del Commissariato del porto.

Art. 2.

Sono attribuiti all'Alto Commissario per la provincia e città di Napoli tutti i diritti e le facoltà spettanti in base alla legge 8 luglio 1904, n. 351, ed al R. decreto 25 marzo 1923, n. 1018, al comune di Napoli ed al Regio commissario straordinario per il porto di Napoli, per la creazione e l'ampliamento della zona aperta, ivi compresa la cessione delle aree per l'impianto di stabilimenti industriali e la costruzione di case operaie e popolari.

L'Alto Commissario provvederà all'esecuzione dei lavori necessari nonchè alla espropriazione delle zone comprese nel piano regolatore.

Art. 3.

Sono incluse nella zona aperta, per ulteriore ampliamento e rettifica di confini, le seguenti zone ad oriente della medesima e comprese nei territori già costituenti i comuni di San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli sino a raggiungere il confine segnato nelle piante topografiche catastali dalle seguenti strade:

a) nel territorio già costituente il comune di San Giovanni a Teduccio:

Via Pietrarsa dal mare fino al corso San Giovanni;

Corso San Giovanni fino al corso Proto Pisani;

Corso Proto Pisani fino all'incontro con la comunale Villa San Giovanni;

Comunale Villa San Giovanni fino al colatore che va alla provinciale di Ottaiano;

Provinciale di Ottaiano fino all'incontro con la via Sperone.

Con esclusione dalla zona degli impianti ferroviari;

b) nel territorio già costituente il comune di Barra:

Sentiero da costruirsi in rettilineo dall'incontro della strada vicinale Rondinella con la via provinciale del Lagno fino all'incontro normale della via comunale Tierso con la vecchia linea di confine con il comune di Napoli giusta il R. decreto 25 marzo 1923, n. 1018;

c) nel territorio già costituente il comune di Ponticelli:

Sentiero da costruirsi in rettilineo dall'incrocio della via Galconcello col fiume Volta fino alla vasca di bonifica nel Lagno San Severino nel vecchio confine col comune di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 70. — COOP

Numero di pubblicazione 654.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 358.

Norme per il rilascio del diploma di perito agrario presso le Regie scuole agrarie medie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 8 agosto 1924, n. 1319;
Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 919;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il diploma di perito agrario è rilasciato, previa apposizione della prescritta marca da bollo, dal direttore della Regia scuola agraria media sede di esami, ed è firmato dal presidente della Commissione esaminatrice, dal presidente del Comitato amministrativo e dal direttore della scuola stessa.

I moduli relativi sono esclusivamente forniti dal Ministero alla scuola, nel numero presumibilmente occorrente, e il direttore della scuola sede di esami dovrà, entro un mese dalla chiusura della sessione di riparazione, restituire quelli non adoperati o divenuti inservibili per errori di scritturazione o per altra causa.

Un elenco dei diplomati sarà inviato al Ministero dopo la chiusura di ciascuna sessione, unitamente ai verbali degli esami.

I diplomi non ritirati saranno conservati presso la scuola sede di esami.

Art. 2.

Possono essere rilasciati certificati del conseguito diploma di perito agrario, ma non duplicati dei relativi diplomi. In caso di smarrimento, e purchè l'interessato ne faccia dichiarazione e domanda su carta legale, i diplomi sono sostituiti, a tutti gli effetti, da un certificato rilasciato dal direttore della scuola presso la quale il diplomato sostenne gli esami.

Art. 3.

I documenti relativi alla iscrizione ad esami di perito agrario, sono rimessi alle scuole di origine dei candidati, le quali ne cureranno la conservazione per anni 5, dopo di che sono tenuti per un altro anno a disposizione degli interessati.

Gli elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche degli esami di perito agrario sono conservati, per tutto l'anno scolastico successivo, nell'archivio della scuola sede di esami.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 69. — COOP

Numero di pubblicazione 655.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 343.

Modificazione della giurisdizione del Regio consolato a Lodz.

N. 343. R. decreto 7 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la giurisdizione consolare del Regio consolato di seconda categoria a Lodz fissata con R. decreto 4 agosto 1921, n. 1258, viene modificata come segue: « Le provincie di Lodz, Posnania e Pomerania Polacca ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 656.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 344.

Istituzione di un Regio consolato a Leopoli.

N. 344. R. decreto 7 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un Regio consolato di seconda categoria a Leopoli con giurisdizione sulle provincie di Leopoli, Tarnopoli e Stanislawow.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 657.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 345.

Modificazione della giurisdizione della Regia legazione a Varsavia.

N. 345. R. decreto 7 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la giurisdizione consolare della Regia legazione a Varsavia fissata con R. decreto 4 agosto 1921, n. 1258, viene così modificata: « Le provincie di Varsavia, Lublino, Byalistok, Nowogrodeck, Polesia e Volinia ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1926.

Numero di pubblicazione 658.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 346.

Istituzione di un Regio consolato a Katowice.

N. 346. R. decreto 7 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un Regio consolato di seconda categoria a Katowice con giurisdizione sulle provincie di Slesia, di Cieszyn, Kielce e Cracovia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1926.

Numero di pubblicazione 659.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 347.

Istituzione di un Regio consolato di prima categoria a Berlino, in sostituzione del Regio consolato di seconda categoria soppresso.

N. 347. R. decreto 14 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato di seconda categoria in Berlino viene soppresso, ed in sua vece e con la stessa giurisdizione viene istituito nella medesima residenza un Regio consolato generale di prima categoria con rango di 1ª classe, a decorrere dalla data del decreto stesso, con l'assegno annuo da corrispondersi al titolare fissato i- L. 22,000 e l'ammontare delle spese di ufficio in L. 30,000 oro.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1926.

Numero di pubblicazione 660.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 349.

Istituzione di un Regio vice consolato a Perth, in sostituzione della Regia agenzia consolare soppressa.

N. 349. R. decreto 14 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la Regia agenzia consolare a Perth dipendente dal Regio consolato generale a Melbourne viene soppressa ed in sua vece viene istituito un Regio vice consolato con l'assegno annuo da corrispondere al titolare di L. 20,000 lorde e la quota massima da ammettere a rimborso per spese di ufficio di L. 18,000 oro annue.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1926.

Numero di pubblicazione 661.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 350.

Approvazione del nuovo regolamento per il conferimento del posto di studio della Fondazione Pompeo Birelli, in Castelnuovo Val di Cecina.

N. 350. R. decreto 7 febbraio 1926, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo regolamento per il conferimento del posto di studio della Fondazione Pompeo Birelli del comune di Castel nuovo Val di Cecina.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1926.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1926.

Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Porto Empedocle.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che contiene le norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il R. decreto legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 2 luglio 1925, che ordina la formazione dei ruoli dei lavoratori del porto di Porto Empedocle;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

CAPO I.

Organizzazione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 1.

E' istituito presso la Capitaneria di porto di Porto Empedocle un Ufficio del lavoro portuale, a cui spettan le attribuzioni previste dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

L'Ufficio del lavoro è posto sotto la vigilanza del comandante del porto ed è diretto da un ufficiale del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro è assistito da un Consiglio da lui presieduto e del quale fanno parte:

1° un funzionario del competente circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro nominato dal Ministero dell'economia nazionale;

2° il presidente della Camera di commercio di Girgenti o un suo delegato;

3° un rappresentante del ceto commerciale o industriale designato dalla Camera di commercio;

4° un rappresentante dei datori di lavoro portuale designato dalla Camera di commercio;

5° tre rappresentanti dei lavoratori dei quali uno nella persona del segretario del Sindacato dei lavoratori del porto e due designati dagli operai permanenti inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Sarà provveduto con le stesse modalità alla designazione di un uguale numero di rappresentanti del ceto commerciale o industriale, dei datori di lavoro e dei lavoratori quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

Nel caso di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro la direzione dell'Ufficio stesso e la presidenza del Consiglio verranno assunte la altro ufficiale della Capitaneria, nominato dal comandante del porto.

A richiesta di alcuno dei membri, e ogni qualvolta egli ne scorga il bisogno, il presidente potrà chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio, in qualità di esperti e con semplice voto consultivo, i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti che abbiano ingerenza o interesse nell'esplicazione del lavoro portuario, come pure ogni altra persona del ceto commerciale e industriale e della classe operaia ritenuta atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno e che vi sia comunque interessata.

Il Consiglio dovrà inoltre sentire i rappresentanti delle associazioni e degli Enti interessati al traffico del porto che

ne facciano richiesta, quando all'ordine del giorno siano inscritte questioni di massima o di interesse collettivo. A tal uopo, ogni ordine del giorno che si riferisce alle questioni predette dovrà essere pubblicato all'albo dell'Ufficio del lavoro e comunicato alla Camera di commercio almeno cinque giorni prima della relativa seduta e la richiesta delle associazioni od Enti di cui sopra, dovrà essere presentata all'Ufficio del lavoro almeno un giorno prima della seduta.

Art. 3.

Le modalità per la designazione dei rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori saranno stabilite con apposita ordinanza del comandante del porto.

Art. 4.

La convocazione del Consiglio del lavoro è fatta dal direttore dell'Ufficio.

Art. 5.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica un biennio e possono essere rieletti; tuttavia decadranno dal mandato, e dovranno essere immediatamente sostituiti, quando venisse accertata a loro carico qualche infrazione al presente ordinamento.

Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato e reso difficile il regolare funzionamento del Consiglio del lavoro, il Ministro per le comunicazioni, udito quello per l'economia nazionale, potrà, a proprio insindacabile giudizio, decretare lo scioglimento del Consiglio stesso e provvedere alla sua ricostituzione con facoltà di derogare dalle norme stabilite dal precedente art. 2, tranne per quanto riguarda il rappresentante dell'Economia nazionale.

Il Consiglio così ricostituito durerà in carica sei mesi e potrà essere confermato per altri sei mesi.

Art. 6.

Il Consiglio del lavoro delibera a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

A parità di voti prevarrà quello del presidente.

Contro le deliberazioni del Consiglio le parti interessate potranno far ricorso al giudizio inappellabile del comandante del porto.

Art. 7.

Il personale esecutivo dell'Ufficio del lavoro sarà assunto con le norme vigenti sull'impiego privato e retribuito a carico dei fondi dell'Ufficio.

La sua nomina sarà fatta con provvedimento del comandante del porto.

La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni ed i diritti e doveri del personale suddetto, nonchè le indennità da corrispondersi a coloro che partecipano al funzionamento dell'Ufficio del lavoro, risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Consiglio e sottoposto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Spetta al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di provvedere:

a) pel disimpegno dei servizi di segreteria, corrispondenza, contabilità, statistica ed archivio dell'Ufficio stesso;

b) per la raccolta degli atti del Consiglio del lavoro e per la esecuzione delle relative deliberazioni;

c) per la preparazione degli argomenti e delle proposte da porsi all'ordine del giorno del Consiglio previa approvazione del comandante del porto;

d) per la tenuta dei ruoli dei lavoratori e degli elenchi degli imprenditori e per la custodia dei relativi incartamenti;

e) per l'avviamento della mano d'opera al lavoro;

f) per la rigorosa osservanza delle norme prescritte e per il mantenimento dell'ordine e della disciplina del lavoro;

g) per il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle cooperative e delle associazioni in genere tra lavoratori;

h) per l'esatta applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria, per la corresponsione integrale dei salari nella misura stabilita e per l'osservanza delle tariffe vigenti tanto da parte dei lavoratori che degli intraprenditori e datori di lavoro in genere;

i) per la verifica ed occorrendo per il visto, su richiesta degli interessati, delle note di lavoro e delle fatture, acciocchè non siano gravate sul commercio tariffe superiori a quelle prescritte, o spese per prestazioni non avvenute;

l) per la risoluzione delle controversie individuali che insorgessero fra le varie parti interessate al lavoro portuale circa l'esecuzione del lavoro e l'applicazione delle relative tariffe;

m) per l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal seguente capo V;

n) per l'adempimento di ogni altro incarico che gli venisse affidato dal Ministero delle comunicazioni o per esso dal comandante del porto.

Art. 9.

Il comandante del porto quando ne ravvisi il bisogno e la convenienza, potrà destinare sottufficiali e marinai di porto a coadiuvare il personale dell'Ufficio del lavoro nell'esercizio delle sue funzioni ispettive e di vigilanza, e richiedere, ove sia d'uopo, il concorso di altri agenti della forza pubblica e della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

I fondi di cui l'Ufficio del lavoro portuale potrà disporre per sopperire alle spese inerenti al suo funzionamento saranno costituiti:

1° dalla contribuzione che potrà essere autorizzata a riscuotere a carico dei ricevitori o speditori delle merci, per ogni tonnellata di merce sbarcata od imbarcata nell'ambito del porto e delle sue dipendenze, a termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232;

2° dalle somme versate dagli intraprenditori o intermediari di lavoro e dalle associazioni cooperative operaie a titolo di canone per la concessione di esercizio di lavoro in porto;

3° dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori nonchè dai proventi della vendita di pubblicazioni e stampati dell'Ufficio.

Art. 11.

L'esazione del contributo di cui all'art. 10 è affidata alla Regia dogana che ne curerà il versamento alla locale Sezione di tesoreria provinciale ove dovrà essere aperto uno speciale conto corrente intestato alla Capitaneria di porto.

In tale conto corrente dovranno essere altresì versati i proventi di cui ai nn. 2 e 3 dello stesso art. 10.

Art. 12.

Tutti gli introiti ed i prelevamenti sul conto corrente di cui all'art. 11 saranno effettuati mediante ordinativi e mandati.

Per le spese d'ufficio il direttore dell'Ufficio del lavoro sarà autorizzato ad emettere a proprio favore un mandato di anticipazione per quella somma che sarà determinata dal Consiglio del lavoro e della quale terrà conto separato che allegherà coi documenti giustificativi, al rendiconto generale di cui al seguente art. 14.

Art. 13.

Alla fine di ogni trimestre si procederà agli opportuni controlli fra la Capitaneria di porto, la Regia dogana e la Sezione di tesoreria provinciale sia degli introiti che dei prelevamenti avvenuti sul conto corrente.

Art. 14.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ufficio del lavoro presenterà il rendiconto documentato dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto sarà esaminato dal Consiglio e poscia dal comandante del porto, il quale lo trasmetterà al Ministero delle comunicazioni non oltre il primo trimestre del nuovo esercizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il direttore dell'Ufficio compilerà una relazione corredata di notizie e dati statistici sul movimento del lavoro, sul funzionamento dell'Ufficio e sulle questioni di maggiore importanza trattate dal Consiglio

CAPO II.

Lavoratori.

Art. 15.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nell'ambito del porto per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per le altre operazioni sussidiarie e complementari considerate dalle singole tariffe.

Il presente ordinamento, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, non si applica:

a) ai facchini doganali;

b) al personale dipendente da aziende che abbiano la gestione di arredamenti portuali e addetto all'esercizio degli arredamenti stessi;

c) al personale addetto a lavori e servizi nell'interno dei depositi e stabilimenti autorizzati ad esercitare la loro industria nell'ambito del porto.

Art. 16.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente ordinamento, tutti gli operai addetti al lavoro di cui all'articolo precedente con le eccezioni in esso previste.

I lavoratori sono divisi in categorie e nelle categorie si suddividono in permanenti ed avventizi.

Nel ruolo dei permanenti devono essere compresi soltanto i lavoratori che dal lavoro portuale prevalentemente ricavino i mezzi di sussistenza.

Le categorie, le loro attribuzioni e, per ciascuna di esse, il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi sono determinati dal Consiglio del lavoro in base alle esigenze dei vari rami del traffico.

Art. 17.

Tutti i lavoratori del porto, sia permanenti che avventizi, debbono essere inscritti nei ruoli di categoria previsti dal decreto Ministeriale del 2 luglio 1925.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli suddetti salve le eccezioni di cui al secondo comma dell'art. 15.

Art. 18.

Nessuno potrà essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo trovasi inscritto, senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà altresì autorizzare o disporre di ufficio i passaggi da una all'altra categoria.

Nel caso di passaggi definitivi l'Ufficio dovrà attenersi alle deliberazioni prese dal Consiglio a termini dell'ultimo comma dell'art. 16.

Art. 19.

I ruoli dei lavoratori indicheranno per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data d'inscrizione;

b) le generalità;

c) il servizio militare compiuto e le ricompense e benemerenze comunque acquistate;

d) il servizio prestato da avventizio, nel caso di lavoratori permanenti;

e) i passaggi di categoria;

f) le imputazioni e condanne;

g) le punizioni disciplinari;

h) le interruzioni nel lavoro e relative cause;

i) i cambiamenti di domicilio;

l) l'associazione o cooperativa di cui faccia parte.

Tutti i documenti riferentisi a ciascun inscritto saranno custoditi in un fascicolo personale.

Art. 20.

Per ottenere l'inscrizione nei ruoli dei lavoratori occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35;

2° essere cittadino italiano;

3° essere di sana e robusta costituzione;

4° non aver mai riportato condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere, falsi di qualunque genere, delitti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro, delitti di omicidio o lesioni personali, quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione; delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere o d'impianti portuali; od avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° essere residente nel comune di Porto Empedocle.

Salvo quanto è disposto dall'art. 21, le inscrizioni nei ruoli dei lavoratori permanenti sono riservate agli avventizi della stessa categoria che dimostreranno di conservare i requisiti di cui sopra, tranne quello dell'età.

Art. 21.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi delle categorie stesse,

l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle altre categorie quando questi avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria a cui appartengono.

Il passaggio sarà disposto prima per coloro che ne abbiano fatto domanda e, non bastando, anche di autorità per gli ultimi inscritti nel ruolo.

Le inscrizioni nel nuovo ruolo seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo a parità di data, il più anziano di età.

Art. 22.

Non potrà farsi luogo ad alcuna ammissione, sia nei ruoli dei lavoratori permanenti, sia in quelli degli avventizi, senza che per deliberazione dell'Ufficio del lavoro sia stata dichiarata aperta la inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprire.

Art. 23.

L'apertura delle inscrizioni ai ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio. Ogni richiedente l'inscrizione nei ruoli dovrà farne domanda all'Ufficio del lavoro entro il termine stabilito accludendovi un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di residenza, il certificato penale e di buona condotta.

Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penale e di buona condotta.

Art. 24.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro, il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei, dopo avere esaminati gli atti e proceduto agli altri accertamenti necessari.

Saranno titoli di preferenza agli effetti della graduatoria le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valore di marina e al valor civile e l'essere figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio e al comandante del porto è riservata la decisione sugli eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 25.

All'atto dell'inscrizione nei ruoli, l'Ufficio del lavoro rilascerà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia, munita della firma dell'inscritto od altro segno di riconoscimento.

La tessera, oltre alle generalità, indicherà la categoria, il ruolo ed il numero a cui è inscritto il lavoratore.

Art. 26.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:

1° a presentarsi regolarmente alle chiamate ed al lavoro;

2° a portare sempre con loro, ed esibire a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro e della forza pubblica, la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento onde evitarne lo smarrimento e, in caso questo avvenga, a denunciarlo immediatamente;

4° a notificare senza indugio le variazioni di residenza, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possano influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati, evitando di arrecare danni a persone, merci, attrezzi e macchinari;

7° a rispettare i funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro, della Regia capitaneria di porto, della Regia dogana e della forza pubblica e ad ubbidire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuarie;

8° ad eseguire i lavori della propria categoria senza sospenderli, nè parzialmente nè totalmente, per qualunque controversia potesse insorgere;

9° a non cedere ad altri per verun motivo la propria tessera, ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro sotto pena di radiazione dai ruoli;

10° ed in generale ad osservare tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuario.

Art. 27.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà, per giustificati motivi, concedere delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 28.

Le cancellazioni dai ruoli saranno effettuate nei seguenti casi:

1° su richiesta scritta del lavoratore;

2° in caso di sua invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età;

4° quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 dell'art. 20;

5° quando per manifeste prove, debba ritenersi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesionismo;

6° quando dedotti i periodi di servizio militare e quelli di malattia comprovata, e le regolari assenze autorizzate dall'Ufficio, il lavoratore non abbia risposto per più di cinque volte consecutive, e durante l'anno per più di dieci volte anche non consecutive alle chiamate fatte dall'Ufficio di collocamento nelle ore stabilite dal regolamento;

7° quando gli sia stata inflitta la radiazione dai ruoli.

I cancellati dai ruoli pei motivi di cui ai numeri 1 e 6 potranno essere riammessi, sempre che siano aperte le inscrizioni, venendo però reinscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che, essendo stati cancellati per cambiamento di residenza, avessero ripreso domicilio nel comune di Porto Empedocle.

Art. 29.

Il Consiglio del lavoro, quando le condizioni del movimento portuale, a suo avviso lo richiedano, potrà promuovere la revisione totale o parziale dei ruoli, soppressione o fusione di categorie, ed eventualmente la formazione di nuove, o la loro ripartizione in specialità.

Art. 30.

Al trattamento di quiescenza degli operai resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 31.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso amministrato dall'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento, dalle cauzioni versate dalle imprese di lavoro quando tali cauzioni dovessero essere incamerate per inadempienza di patti da parte dei concessionari, e dalle eventuali oblazioni.

Di tale fondo il direttore dell'Ufficio dovrà tener gestione separata, della quale renderà conto trimestralmente al Consiglio.

CAPO III.

Cooperative ed imprese.

Art. 32.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, e tenute presenti le condizioni di lavoro, potrà autorizzare l'esercizio in porto di cooperative legalmente costituite, formate tra lavoratori permanenti di una stessa categoria. Le cooperative possono essere più di una per categoria. Nessun lavoratore potrà appartenere a più di una cooperativa.

Art. 33.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione. A tal uopo, insieme alla domanda, gli interessati dovranno presentare al comandante del porto i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo, nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi e contabili con le rispettive generalità, dichiarando inoltre di conoscere e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente ordinamento.

Non potranno essere impiegati dalle cooperative individui che non posseggano i requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5 dello art. 20.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio, potrà sospendere o revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità.

Le decisioni del comandante del porto consteranno da deliberazione motivata.

Art. 34.

La concessione di lavoro non sarà accordata se, dalle disposizioni costitutive della cooperativa, non risultino pienamente ammesse e garantite le seguenti condizioni:

1° che tutti i soci della cooperativa, compresi i dirigenti, siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti, e che il numero minimo e massimo dei soci stessi sia ritenuto corrispondente alle esigenze del lavoro;

2° che ai soci spetti uguaglianza di trattamento sì nei diritti che nei doveri e che il lavoro sia fra tutti equamente ripartito;

3° che nessuno dei soci venga adibito a lavori diversi da quelli spettanti alla categoria a cui appartiene la cooperativa;

4° che la cooperativa si proponga unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale;

5° che chiunque fra i lavoratori della categoria cui appartiene la cooperativa possa chiedere di farne parte, purchè non inscritto ad altra cooperativa, e sempre che alla sua ammissione non ostino disposizioni generali o speciali, compresa la eventuale limitazione del numero dei soci prevista al n. 1;

6° che qualunque socio, ed in qualsiasi momento, possa fare atto di recesso dalla società, con diritto di liquidare quanto gli spetta;

7° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti fra i soci, senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione della società, per indennizzo di danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

8° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopraindicati, e che, nel caso di revoca della concessione, come pure di scioglimento della società, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

9° che la cooperativa riconosca all'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuamente, sia saltuariamente, atti di controllo, ispezione e sindacato sulla sua amministrazione, e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dall'Ufficio stesso;

10° che la cooperativa s'impegni di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

11° che la cooperativa riconosca all'autorità portuale il diritto di requisire, in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa, il terzo dal presidente del Tribunale civile di Girgenti;

12° che sia ammesso il reclamo da parte dei singoli soci contro l'organo dirigente della cooperativa e che il reclamo possa essere risoluto dall'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, salvo appello al comandante del porto.

Art. 35.

La concessione di esercizio alle cooperative è subordinata al versamento a favore dell'Ufficio del lavoro di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata caso per caso dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, nonchè al deposito di una cauzione che sarà parimenti determinata dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei soci, e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Le cauzioni potranno essere costituite da titoli dello Stato e, salvi gli eventuali diritti dei terzi, esse o le loro rimanenze saranno, nei casi previsti, restituite a chi di ragione in

base al criterio che la quota da restituirsi a ciascun socio debba essere quella risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo netto dei fondi in atto esistenti per il numero dei soci.

Art. 36.

Le cooperative dovranno di volta in volta comunicare all'Ufficio del lavoro le variazioni occorse negli elenchi dei rispettivi soci, dirigenti ed impiegati indicando, secondo i casi, per ogni persona, cognome, nome, paternità, categoria, numero di ruolo, qualifica e genere d'impiego.

Esse dovranno inoltre denunciare all'Ufficio del lavoro, per i provvedimenti disciplinari, i soci che si fossero resi colpevoli di infrazioni ai regolamenti e saranno infine tenute a fornire tutte le notizie e i dati statistici sull'impiego degli operai e sui lavori eseguiti che venissero loro richiesti dall'Ufficio.

Art. 37.

Le concessioni alle cooperative potranno essere sospese o revocate dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, quando:

1° la cooperativa non si sia attenuta alle norme del presente ordinamento, e quando abbia sotto qualsiasi pretesto applicate tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° la cooperativa si sia astenuta dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando avendo soci disponibili si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° la cooperativa, condannata al risarcimento dei danni arrecati alle persone e cose, non abbia provveduto al pagamento nel termine stabilito;

4° non abbia eseguito le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro, nell'esercizio del suo diritto di controllo, ispezione e sindacato sul funzionamento di essa;

5° entro il termine caso per caso stabilito, non siano esonerati dalla direzione o amministrazione della cooperativa gli individui di cui al n. 10 dell'art. 34. Nei casi di minore gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto od in parte la cauzione della cooperativa inadempiente.

Art. 38.

Sono datori di lavoro, agli effetti del presente ordinamento, tutti coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi d'opera per provvedere ai servizi di cui all'art. 15.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente ordinamento: devono rispetto agli agenti dell'Ufficio del lavoro e sono tenuti ad osservare le disposizioni che da essi fossero loro impartite. In caso di trasgressione l'Ufficio, oltre alla applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o l'uso di mezzi d'opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

I datori di lavoro che, a giudizio dell'Ufficio, sentito anche il parere della Camera di commercio, esercitano in porto e nei servizi di cui all'art. 15, funzioni di impresa o di intermediario fra i lavoratori o loro associazioni da una parte e gli effettivi ricevitori o speditori di merci dall'altra, oltrechè soggetti alle norme comuni riguardanti i datori di lavoro in genere, sono disciplinati dalle regole di cui agli articoli seguenti.

Art. 39.

Nessuno potrà esercitare le funzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo se non abbia ottenuta apposita concessione dal comandante del porto, che potrà concederla, sentito il Consiglio del lavoro, semprechè la ritenga opportuna nell'interesse del traffico.

Per ottenere la concessione gli interessati devono farne domanda allegandovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato penale da cui risultino immuni dalle condanne previste nell'art. 20 e certificato di buona condotta;

d) certificato di inscrizione presso la Camera di commercio.

Trattandosi di società saranno presentati invece:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato della Camera di commercio da cui risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato;

c) i certificati penali comprovanti che costoro non abbiano riportato alcuna delle condanne di cui all'art. 20.

Tutti i concessionari saranno inscritti in un elenco che verrà reso di pubblica ragione.

Art. 40.

Il personale che adempie in porto a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro deve essere di pieno gradimento dell'Ufficio, e a tale effetto i datori hanno l'obbligo di denunziare detto personale all'Ufficio stesso, il quale ne prenderà nota in appositi elenchi.

Il personale di fiducia deve osservanza alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro ed ha l'obbligo di osservare tutte le norme regolanti il lavoro portuale. I datori di lavoro sono responsabili del fatto dei fiduciari da essi impiegati e dovranno denunciare, per la cancellazione dagli elenchi, gli individui che cesseranno di essere al loro servizio. Chiunque fosse sorpreso ad esercitare in porto le suddette funzioni senza essere in nota presso l'Ufficio del lavoro, sarà immediatamente allontanato dal porto, e il datore che lo avrà indebitamente impiegato sarà passibile di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 58.

Art. 41.

La concessione di cui all'art. 39 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) versamento di un canone annuo e deposito di una cauzione a garanzia dell'osservanza delle presenti disposizioni, da determinarsi dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro;

b) obbligo del concessionario di presentare un elenco dei galleggianti, materiali ed apparecchi che gli appartengono, sia in proprietà che in locazione almeno annuale, e che intende impiegare nell'esercizio della concessione, e di riconoscere nell'Ufficio del lavoro il diritto di requisirli nei casi previsti e di darli in uso ad altri senza alcuna formalità, e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione, da determinarsi, in caso di disaccordo, da tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Girgenti;

c) impegno del concessionario di riconoscere la sua responsabilità verso i terzi per i danni che derivassero dalla sospensione del lavoro ordinatagli dall'Ufficio in caso di inosservanza dei regolamenti o delle disposizioni che gli fossero state impartite.

Art. 42.

Le concessioni suddette potranno essere sospese o revocate in ogni tempo dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, senza alcuna indennità, quando:

1° il concessionario, od alcuno dei dirigenti o rappresentanti della società concessionaria riporti una delle condanne di cui all'art. 20, o sia venuta a mancargli la capacità legale, salvo per le società il diritto di sostituire il dirigente condannato od inabilitato;

2° il concessionario sia recidivo nel non attenersi alle disposizioni che lo riguardano o nell'applicare abusivamente tariffe superiori a quelle stabilite o nel presentare agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite, o spese non sostenute;

3° sentito anche il parere della Camera di commercio, risulti che la capacità tecnica o finanziaria del concessionario sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per il regolare esercizio del lavoro;

4° il concessionario si astenga dalla esecuzione dei servizi assunti per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minor gravità invece di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà d'incamerare in tutto o in parte la cauzione.

Art. 43.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare a termini dell'art. 8 i datori del lavoro son tenuti ad esibire all'Ufficio stesso o ai suoi agenti tutti i documenti che fossero loro richiesti.

CAPO IV.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 44.

Il Consiglio del lavoro provvederà all'esame delle domande e proposte presentate dalle classi operaie o commerciali in materia di ordinamento e retribuzione del lavoro e potrà anche, di sua iniziativa, formare progetti di tariffe e proporre aggiunte o varianti all'ordinamento del lavoro, riferendone al comandante del porto per il corso stabilito nell'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925.

Art. 45.

L'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, provvederà con appositi regolamenti a stabilire le norme di lavoro proprie ad ogni categoria, ed a fissare i relativi orari, nonchè la composizione e la produzione delle squadre o mani di lavoro.

Art. 46.

Tutte le operazioni di cui all'art. 15 del presente ordinamento, salvo le eccezioni esplicitamente previste, debbono essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Per tali operazioni i datori di lavoro potranno impiegare galleggianti ed attrezzi di loro proprietà o presi a noleggio; ma il personale da adibirvi dovrà essere quello inscritto nei ruoli.

Gli individui non inscritti sorpresi a lavorare in porto saranno allontanati, anche con la forza, ancorchè il lavoro non sia ultimato.

I datori di lavoro o le cooperative che li hanno impiegati dovranno versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Art. 47.

E' in facoltà dei capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e disistivaggio del carico.

Art. 48.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato a turno dall'Ufficio del lavoro, il quale potrà provvedervi direttamente con un proprio ufficio di collocamento ovvero valendosi degli uffici di collocamento di categoria, che funzioneranno sotto il suo diretto controllo e colle norme da esso stabilite.

Art. 49.

Le cooperative sono autorizzate a prelevare per intiero fra i propri soci il personale ad esse occorrente, a condizione di adibirlo esclusivamente ai lavori della categoria a cui la cooperativa e i soci stessi appartengono. Nel prelevamento del personale suddetto dovrà essere seguito un turno giornaliero sempre sotto il controllo dell'Ufficio del lavoro.

Art. 50.

Nel caso in cui i lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, l'Ufficio di collocamento chiamerà a turno gli avventizi della stessa categoria e quindi i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie. Qualora non ve ne siano in numero sufficiente potrà essere autorizzato l'impiego per la giornata, di operai occasionali, estranei ai ruoli e dei quali dovranno però indicarsi le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non sono inscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto al passaggio nei ruoli.

E' sempre in facoltà dell'Ufficio di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali, che per i loro precedenti non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 51.

Nella distribuzione degli uomini ai posti di lavoro, sia a bordo che a terra, dovrà essere tenuto conto della loro capacità fisica e professionale, ed in particolare dovranno essere adibiti ai lavori meno gravi i lavoratori più avanzati in età.

Art. 52.

Nella esecuzione del lavoro tanto i datori quanto gli operai dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone o cose.

I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 53.

L'Ufficio del lavoro portuale pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro, delle cooperative e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti dell'Ufficio nell'assegnazione degli uomini e nell'esecuzione del lavoro hanno carattere di provvedimenti d'ordine; ma la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono rimangono a carico dei datori o delle cooperative che disporranno direttamente dell'opera dei lavoratori e che risponderanno anche dei danni prodotti dagli stessi nell'esecuzione, salvo per questi danni il diritto di rivalsa verso i colpevoli nei limiti delle retribuzioni a costoro spettanti e subordinatamente al preventivo soddisfacimento delle pene pecuniarie eventualmente ad essi inflitte dall'Ufficio del lavoro.

Art. 54.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2859.

CAPO V.

Controversie e sanzioni.

Art. 55.

Le controversie individuali che sorgono in materia di ordinamento e di retribuzione del lavoro saranno decise dal direttore dell'Ufficio del lavoro, senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti.

Entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della decisione gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto, il quale giudicherà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive verrà esperita in via di conciliazione dal Consiglio del lavoro, su domanda delle parti.

Mancando la conciliazione, l'Ufficio del lavoro ne riferirà al comandante del porto che promuoverà le determinazioni del Ministro per le comunicazioni a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 232 del 1° febbraio 1925.

Art. 56.

Ogni sospensione di lavoro non dipendente da controversie collettive, o che dipendendo da tali controversie venisse attuata senza adire il Consiglio del lavoro e prima della pubblicazione del giudizio definitivo ovvero prima che sia trascorso almeno un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio che darà luogo secondo la gravità delle circostanze, alla sospensione o alla revoca delle concessioni di esercizio rilasciate alle cooperative i cui soci abbiano abbandonato il lavoro e alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni.

Gli operai che avranno abbandonato il lavoro e che non lo riprenderanno immediatamente dopo l'intimazione che verrà ad essi fatta, saranno considerati rinunciatari alla inscrizione nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale, e sarà autorizzata l'assunzione in loro vece di altri lavoratori anche estranei ai ruoli che avranno diritto alle retribuzioni in vigore per la mano d'opera portuaria con la sola deduzione di una quota da stabilirsi per l'uso degli attrezzi che fossero stati loro affidati.

I ruoli corrispondenti agli operai dichiarati rinunciatari verranno ricostituiti e all'uopo l'Ufficio del lavoro disporrà dapprima il passaggio a permanenti degli avventizi che non avessero abbandonato il lavoro e riserverà i posti vacanti nel ruolo degli avventizi agli operai estranei che, avendo prestato servizio durante la sospensione, ne facessero richiesta, dopo di che, potrà addivenire alla reinscrizione degli operai scioperanti nell'ordine in cui si fossero spontaneamente ripresentati al lavoro, fino a completamento della forza numerica stabilita per ciascuna categoria.

Gli operai avventizi che avessero preso parte alla sospensione del lavoro non saranno comunque ripristinati nei ruoli.

Le sospensioni di lavoro provocate nelle stesse condizioni dai datori di lavoro di cui all'art. 39 daranno luogo alla sospensione o alla revoca delle condizioni di esercizio rilasciate ai datori medesimi, nonchè alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni, e alla eventuale requisizione degli attrezzi da lavoro.

Art. 57.

Quando la sospensione del lavoro abbia luogo dopo la pubblicazione del giudizio definitivo, ovvero dopo che sia trascorso un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, si adotteranno i seguenti provvedimenti.

Nel caso di sospensione da parte dei lavoratori, e fino a quando essa sia mantenuta, i datori di lavoro dovranno servirsi di altro personale, anche estraneo ai ruoli, il quale sarà retribuito come all'articolo precedente, e riceverà inoltre all'atto del suo licenziamento una indennità da stabilirsi dall'Ufficio e da prelevarsi sulle cauzioni delle cooperative implicate nella sospensione, anche fino ad esaurimento delle cauzioni stesse.

Ove poi la sospensione del lavoro si prolungasse in modo da arrecare grave turbamento nello svolgimento del traffico del porto, potranno essere adottati i provvedimenti di cui al comma 3° dell'articolo precedente.

Se la sospensione avvenga per parte dei datori di lavoro di cui all'art. 39 il loro materiale galleggiante e i loro apparecchi potranno essere requisiti e dati in uso ad altri e le loro cauzioni in tutto o in parte incamerate.

Art. 58.

Le punizioni disciplinari, che possono essere inflitte alle persone ed Enti addetti al lavoro in porto per le infrazioni alle norme del presente ordinamento o alle disposizioni in genere dell'Ufficio del lavoro portuale, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925, e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria sino a L. 100;

b) sospensione dal lavoro sino a 30 giorni;

c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria sino a L. 500;

b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni 30;

c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari tranne le sospensioni o revoche di concessioni di esercizio sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro salvo appello al comandante del porto.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle associazioni di lavoratori o ai datori di lavoro sarà decretata su proposta dell'Ufficio del lavoro dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei lavoratori, associazioni, cooperative e imprese di lavoro sono pubblicati all'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non

pregiudica quella delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili a termine delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso pei lavoratori di cui all'art. 31.

Art. 59.

Le infrazioni alle presenti norme, commesse da persone od Enti non contemplati da questo ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli in materia di sospensioni collettive di lavoro non infirmano quelle altre che fossero previste da leggi in vigore.

Disposizioni transitorie.

Art. 60.

Per la prima applicazione del presente ordinamento rimangono confermati i ruoli compilati in base al decreto Ministeriale 2 luglio 1925, ancorchè comprendano individui che non posseggano tutti i requisiti richiesti dall'art. 20.

Coloro che abbiano raggiunto i 65 anni di età o li raggiungano dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sempre che siano in condizioni da prestare utile servizio, potranno essere mantenute nei ruoli sino a quando la loro posizione non sia regolata con i provvedimenti di cui all'articolo 30.

Art. 61.

Per la prima volta i rappresentanti del ceto commerciale e industriale e dei datori di lavoro portuale del Consiglio del lavoro saranno nominati dal Commissario governativo della Camera di commercio e dureranno in carica fino a che la ricostituzione del Consiglio camerale non consenta la regolare elezione.

Analogamente i rappresentanti elettivi dei lavoratori saranno nominati dal comandante del porto e resteranno in carica fino a quando l'organizzazione operaia non renda possibile le elezioni regolari.

Art. 62.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento i datori di lavoro che a quella data esercitavano in porto le funzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 39 dovranno presentare all'Ufficio del lavoro le domande e i documenti rischiesti per ottenere la concessione prescritta.

Trascorso detto termine sarà inibito l'esercizio a coloro che non avranno ottemperato a quanto sopra.

Art. 63.

Entro tre mesi dalla sua costituzione l'Ufficio del lavoro dovrà provvedere:

1° alla compilazione dei regolamenti speciali previsti dall'art. 45;

2° alla revisione e sistemazione delle tariffe e retribuzioni della mano d'opera da presentarsi al comandante del porto per l'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni;

3° alla distribuzione delle tessere individuali ai singoli lavoratori.

Art. 64.

Il presente decreto andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1926.

Il Ministro: Ciano.

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1926.

Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Porto Empedocle a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1926 per la istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Porto Empedocle;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Ufficio del lavoro istituito presso la Capitaneria di porto di Porto Empedocle è autorizzato a riscuotere per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, pel tramite della Regia dogana e limitatamente al periodo dal 1° marzo 1926 al 28 febbraio 1927, una contribuzione, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, nella misura di centesimi 10 per tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto, su o dalle navi che inizieranno le operazioni a partire dal 1° marzo 1926.

Per le merci destinate o provenienti a o da navi che avessero iniziato le operazioni prima della data suddetta non si farà luogo ad applicazione di tassa.

Roma, addì 24 febbraio 1926.

Il Ministro per le finanze Volpi. *Il Ministro per le comunicazioni* Ciano.

Il Ministro per l'economia nazionale Belluzzo.

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1926.

Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Bari a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1926 per la istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Bari;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Ufficio del lavoro istituito presso la Capitaneria di porto di Bari è autorizzato a riscuotere per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, pel tramite della Regia dogana e limitatamente al periodo dal 1° marzo 1926 al 28 febbraio 1927, una contribuzione, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, nella misura di centesimi 10 per tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto, su o dalle navi che inizieranno le operazioni a partire dal 1° marzo 1926.

Per le merci destinate o provenienti a o da navi che avessero iniziato le operazioni prima della data suddetta non si farà luogo ad applicazione di tassa.

Roma, addì 24 febbraio 1926.

Il Ministro per le finanze VOLPI. *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

Il Ministro per l'economia nazionale BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1926.

Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Palermo a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1926 per la istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Palermo;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Ufficio del lavoro istituito presso la Capitaneria di porto di Palermo è autorizzato a riscuotere per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, pel tramite della Regia dogana e limitatamente al periodo dal 1° marzo 1926 al 28 febbraio 1927, una contribuzione, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, nella misura di centesimi 10 per tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto, su o dalle navi che inizieranno le operazioni a partire dal 1° marzo 1926.

Per le merci destinate o provenienti a o da navi che avessero iniziato le operazioni prima della data suddetta non si farà luogo ad applicazione di tassa.

Roma, addì 24 febbraio 1926.

Il Ministro per le finanze VOLPI. *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

Il Ministro per l'economia nazionale BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1926.

Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Ancona a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1926 per la istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Ancona;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Ufficio del lavoro istituito presso la Capitaneria di porto di Ancona è autorizzato a riscuotere per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, pel tramite della Regia dogana e limitatamente al periodo dal 1° marzo 1926 al 28 febbraio 1927, una contribuzione, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, nella misura di centesimi 10 per ogn tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto, su o dalle navi che inizieranno le operazioni a partire dal 1° marzo 1926.

Per le merci destinate o provenienti a o da navi che avessero iniziato le operazioni prima della data suddetta non si farà luogo ad applicazione di tassa.

Roma, addì 24 febbraio 1926.

Il Ministro per le finanze VOLPI. *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

Il Ministro per l'economia nazionale BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1926.

Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Trapani a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1926 per la istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Trapani;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta

L'Ufficio del lavoro istituito presso la Capitaneria di porto di Trapani è autorizzato a riscuotere per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, pel tramite della Regia dogana e limitatamente al periodo dal 1° marzo 1926 al 28 febbraio 1927, una contribuzione, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, nella misura di centesimi 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto, su o dalle navi che inizieranno le operazioni a partire dal 1° marzo 1926.

Per le merci destinate o provenienti a o da navi che avessero iniziato le operazioni prima della data suddetta non si farà luogo ad applicazione di tassa.

Roma, addì 16 febbraio 1926.

Il Ministro per le finanze VOLPI. *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

Il Ministro per l'economia nazionale BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1926.

Soppressione delle Regie agenzie consolari in Ardrossan-Troon e in Montrose.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Le Regie agenzie consolari in Ardrossan-Troon e in Montrose dipendenti dal Regio consolato generale in Glasgow sono soppresse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Ministeriale 28 gennaio 1926, relativo alla Società cattolica di assicurazione, pubblicato nel n. 26 della *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1926, a pag. 440, alla riga 17ª, dove dice « sostituzione » leggasi « restituzione », come risulta nel decreto originale e come qui si rettifica.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 7 marzo 1926, n. 495, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1926, n. 250, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1926, n. 42, concernente la esenzione dai dazi di importazione per i materiali da costruzione importati dall'estero ed impiegati in case di abitazione.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

In data 8 marzo 1926 S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge riguardante la conversione in legge del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 192, che istituisce l'Ispettorato per la Maremma Toscana.

Pure in data 8 marzo 1926 S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 191, recante disposizioni in riguardo alle concessioni di opere di bonifiche e idrauliche ed alla sistemazione dei bacini montani.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Cuneo.

Con R. decreto 31 gennaio 1926, registrato il 22 febbraio alla Corte dei conti, il signor avv. Serafino Giordanengo è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Cuneo fino al 31 dicembre 1926.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **54**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	90 56	Belgio	113 21
Londra	120 954	Olanda	10 —
Svizzera	479 82	Pesos oro (argentino)	23 01
Spagna	351 15	Pesos carta (argent.)	10 125
Berlino	5 943	New-York	24 917
Vienna (Shilling)	3 515	Belgrado	44 25
Praga	73 90	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 275	Russia	128 15
Dollaro canadese	24 885	Oro	480 75

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 025
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	44 325
	5.00 % netto	92 875
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 65

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per posti dei ruoli del personale tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1717;
Visti i Regi decreti-legge 4 maggio 1925, n. 627, e 30 agosto 1925, n. 1513;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso, di pari data, per posti dei ruoli del personale tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: A. BONZANI.

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO.

Art. 1.

Sono indetti tre concorsi per titoli e, eventualmente, per esame, ai seguenti posti dei ruoli appresso indicati del personale civile tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo:

Gruppo A - Geofisici

Grado 7° - Geofisici capi, n. 4;
Grado 8° - Geofisici principali, n. 6.

Gruppo B - *Cartografi aerologisti.*

Grado 8° - Cartografo capo, n. 1;
Grado 9° - Primi cartografi, n. 3;
Grado 10° - Cartografi, n. 6.

Gruppo B - *Assistenti di aerologia.*

Grado 8° - Assistente capo, n. 1;
Grado 9° - Primi assistenti, n. 2;
Grado 10° - Assistenti, n. 3.

Art. 2.

Gli assegni pei personali di cui sopra sono così stabiliti, in base ai Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 31 marzo 1925, n. 363:

Grado 7°: stipendio da L. 16,000 a L. 17,800, e supplemento di servizio attivo di L. 4200;

Grado 8°: stipendio da L. 13,700 a L. 16,000, e supplemento di servizio attivo di L. 3500;

Grado 9°: stipendio da L. 11,600 a L. 13,700, e supplemento di servizio attivo di L. 2800;

Grado 10°: stipendio da L. 9500 a L. 11,600, e supplemento di servizio attivo di L. 2100.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, appartengano ai ruoli del personale civile delle Amministrazioni della guerra e della marina, oppure al personale della Regia aeronautica, sia di ruolo (funzionari civili ed ufficiali in servizio attivo permanente), sia non di ruolo (avventizi od operai, anche temporanei, esclusi quelli giornalieri).

Art. 4.

I titoli di studio prescritti per l'ammissione ai concorsi di cui sopra sono i seguenti:

a) pei posti di geofisico: laurea in fisica, o mista in fisica-matematica, o in matematica, o infine, in ingegneria;

b) pei posti di cartografo aerologista: licenza da istituto medio di secondo grado o corrispondente diploma, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, purchè tra le materie di esame sia compreso il disegno, oppure licenza da istituto industriale di terzo grado o da istituto nautico, o, infine, licenza da istituto superiore per le industrie artistiche, o da liceo artistico, o da accademia di belle arti;

c) pei posti di assistente di aerologia: licenza dal liceo scientifico, o dall'istituto tecnico (sezione agrimensura o antiche sezioni fisico-matematica o industriale), o infine da Regi istituti industriali di terzo grado o da istituti nautici.

Però, nei concorsi ai posti dei ruoli dei cartografi aerologisti e degli assistenti di aerologia, può prescindersi dai titoli di studio prescritti, nei riguardi dei candidati che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano funzionari di ruolo, in servizio attivo, delle Amministrazioni militari, appartenenti a similari categorie del gruppo *B*, oppure impiegati di categorie inferiori, avventizi od operai, anche temporanei (esclusi quelli giornalieri), del Ministero dell'aeronautica, i quali abbiano dato prova di possedere l'attitudine necessaria a coprire i posti messi a concorso, coi servizi disimpegnati, in modo lodevole, per un anno almeno, con mansioni proprie della categoria cui aspirano.

Art. 5.

Costituiscono titoli di merito:

a) nel concorso ai posti di geofisico: 1° il servizio prestato presso osservatori meteorologici; 2° l'attestazione di aver superato l'esame del corso di fisica terrestre; 3° le altre specializzazioni conseguite nelle discipline fisiche e matematiche; 4° le pubblicazioni di meteorologia, degne di encomio; 5° la conoscenza di più di una lingua estera;

b) nel concorso pei posti di cartografo aerologista e di assistente di aerologia: 1° il possesso di titoli di studio superiori a quelli prescritti; 2° la conoscenza di più di una lingua estera.

Ciascuno dei titoli di merito di cui alla lettera *a*) è valutabile con un massimo di due punti; dei titoli di cui alla lettera *b*) il primo è valutabile con un massimo di otto punti ed il secondo con un massimo di due.

Art. 6.

I candidati, siano essi ufficiali in servizio attivo permanente della Regia aeronautica, oppure funzionari civili di ruolo delle Amministrazioni militari, possono, in qualsiasi gruppo, concorrere soltanto a posti dello stesso loro grado, o del grado inferiore, o del grado immediatamente superiore; però in quest'ultimo caso solo se abbiano compiuto un anno almeno di anzianità di grado.

Pei candidati appartenenti alle Amministrazioni della guerra e della marina, l'ammissione ai concorsi è subordinata, singolarmente, al preventivo assenso del Ministero da cui dipendono.

Art. 7.

Per l'ammissione ai concorsi indicati nei precedenti articoli è prescritta l'età minima compiuta di anni 19; si prescinde da qualsiasi limite massimo di età pei candidati che siano impiegati di ruolo dello Stato, ed è stabilita l'età massima compiuta di anni 35 pel personale non di ruolo, elevabile ad anni 40 compiuti per gli ex combattenti.

Il compimento dell'età s'intende riferito al termine fissato dal successivo art. 8 per la presentazione delle domande.

I candidati di sesso femminile sono esclusi dal concorso per posti del ruolo dei cartografi aerologisti.

Art. 8.

I candidati devono far pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali), entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda in carta da bollo da lire tre, con l'indicazione del loro domicilio e corredata dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzata;

b) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

c) certificato di stato civile, debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha l'abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

e) certificato generale (1) del casellario giudiziario, debitamente vidimato;

f) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, per coloro che lo abbiano prestato, oppure certificato di esito di leva, per chi vi abbia soltanto concorso, o, infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva, per coloro che ancora non vi abbiano concorso (2);

g) titoli di studio posseduti, in originale, salvo che, per tassative disposizioni di legge o di regolamenti, ciò non sia possibile, nel qual caso è consentita la presentazione di certificati rilasciati dalle autorità competenti;

h) ricevuta comprovante il versamento effettuato, presso un ufficio del registro, della tassa di concorso, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, tassa che è di L. 50 pei candidati a posti del ruolo dei geofisici (gruppo *A*) e di L. 25 pei candidati a posti degli altri ruoli (gruppo *B*).

La data del rilascio dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), non deve essere più di sessanta giorni anteriore alla data di pubblicazione di cui sopra.

Tutti i documenti prescritti, eccettuati quelli di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*), devono essere in carta da bollo.

I candidati possono, infine, presentare tutti quei documenti che eventualmente stimino opportuno di esibire, per l'accertamento dei titoli di merito e dei titoli di preferenza previsti agli articoli 5 e 10.

Coloro che siano ufficiali o funzionari civili di ruolo dello Stato, oltre agli eventuali documenti di cui al comma precedente, sono tenuti a presentare soltanto i documenti prescritti alle lettere *g*) ed *h*) del presente articolo.

Ciascun candidato deve, nella propria domanda, indicare il ruolo in cui aspira ad essere assunto, senza indicazione di grado; vi deve, inoltre, indicare la durata (inizio e termine eventuale) dei servizi non di ruolo prestati nella Regia aeronautica o presso uffici, osservatori o stazioni di meteorologia, nonchè gl'incarichi disimpegnati; infine deve indicarvi esplicitamente in quali lingue estere si senta in grado di essere sottoposto ad esame.

La mancanza, anche di un solo documento, od il ritardo, sia pure di un giorno, nella presentazione o nell'arrivo della domanda o di alcuno dei documenti richiesti, alla direzione generale indicata al primo comma del presente articolo, quale che ne sia la causa (pur se non imputabile al candidato), importano la sua esclusione, senza appello, dal concorso, anche se la presentazione abbia avuto luogo tempestivamente ad altro ufficio del Ministero dell'aeronautica o ad altra Amministrazione dello Stato.

I documenti eventuali di cui al quarto comma del presente articolo che siano esibiti in ritardo si considerano come inesistenti

(1) Non certificato penale.
(2) Naturalmente, pei soli candidati di sesso maschile.

agli effetti del concorso. Egualmente non può tenersi alcun conto di qualsiasi tardiva dichiarazione.

Tutti i documenti prescritti devono essere effettivamente presentati dai candidati, non ammettendosi riferimenti alla documentazione di altre domande avanzate ad enti pubblici o privati, salvo il caso di partecipazione ad altro concorso indetto dal Ministero dell'aeronautica, nel qual caso i concorrenti sono esentati dalla esibizione di quelli fra i documenti già presentati che rispondano in tutto alle condizioni stabilite dal presente bando; purchè però gli interessati facciano di ciò esplicita menzione nella domanda e vi alleghino in ogni caso la ricevuta di cui alla lettera *h*).

Art. 9.

Per ciascun concorso, la valutazione dei titoli dei concorrenti sarà effettuata da un'apposita Commissione, da nominarsi dal Ministero.

La Commissione assegnerà ai singoli candidati tre distinti coefficienti, graduato ciascuno da 1 a 10 punti, come appresso:

a) il primo, per le attitudini, l'operosità, la diligenza e la produttività dimostrate nei servizi della categoria cui aspirano, od in servizi affini;

b) il secondo, pei titoli di merito posseduti, a norma del precedente art. 5;

c) il terzo, per la durata complessiva dei servizi, di ruolo e non di ruolo, resi allo Stato, in mansioni analoghe a quello della categoria cui aspirano, durata da valutarsi proporzionalmente, in modo che, a quaranta anni di servizio, corrisponda il coefficente « otto ».

Un punto sarà aggiunto a favore dei candidati che abbiano prestato almeno un anno di servizio, in aeronautica ed uno a favore di coloro che siano stati addetti, per un egual periodo minimo di tempo, a servizi meteorologici, ancorchè tali periodi di servizio si sovrappongano.

Ai candidati che, pur essendo sprovvisti dei titoli di studio stabiliti, vengano ammessi ai concorsi delle categorie di gruppo *B*, sarà dedotto un anno dal periodo di servizio prestato.

I candidati che abbiano dichiarato di sentirsi in grado di sostenere esami di lingue, ove vengano sottoposti a tali esami e risultino non idonei, sono soggetti alla detrazione di un punto per ogni lingua nella quale non riportino la sufficienza.

Agli effetti del presente articolo, verranno richiesti in comunicazione ai Ministeri della guerra e della marina i fascicoli personali dei candidati da essi dipendenti, corredato ciascuno da una copia dello stato matricolare, e, pei candidati non di ruolo della Regia aeronautica, sarà richiesto all'ufficio da cui dipendono un rapporto informativo circa il servizio prestato, le mansioni disimpegnate e le attitudini dimostrate

Non saranno dichiarati idonei coloro che avranno riportato meno di sei punti pel coefficente *a*).

Pei candidati riconosciuti idonei, la somma dei tre coefficienti, previa l'eventuale detrazione di cui al quarto comma del presente articolo, designerà il grado di merito individuale.

Art. 10.

A parità di merito, saranno preferiti:

1° gli insigniti di medaglia al valor militare;

2° i mutilati e invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella *A*) annessa al R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491;

3° i feriti in combattimento e i mutilati e invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie, di cui alla tabella indicata al precedente n. 2; ovvero alla 9ª o 10ª categoria della tabella *A*) annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4° gli insigniti di croci di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

6° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di cui ai precedenti numeri 2° e 3°, pei quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria di invalidità, da eseguirsi ai termini del citato R. decreto 12 luglio 1923, 1491, sarà provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori.

Fra più concorrenti di ugual merito, che appartengano a ciascuna delle sei categorie sopra indicate, sono preferiti coloro che si trovino anche nelle condizioni delle categorie successive, secondo l'ordine progressivo delle medesime.

A parità anche di tali condizioni, avranno preferenza i candidati appartenenti a personali della Regia aeronautica; e, a parità anche di tale condizione, i candidati di ruolo, in confronto a quelli non di ruolo, e quindi i più anziani in età.

Con tali criteri si farà luogo, per ciascun ruolo, senza alcuna limitazione numerica, alla formazione della graduatoria di tutti i candidati riconosciuti idonei.

Art. 11.

I posti dei vari gradi di ciascun ruolo messi a concorso verranno assegnati successivamente ai candidati iscritti nella graduatoria corrispondente, secondo l'ordine progressivo della medesima, ancorchè essi, nel frattempo, abbiano cessato dal servizio attivo, salvo che ciò abbia avuto luogo per motivi disciplinari.

Qualora, per effetto delle limitazioni stabilite dal primo comma del precedente art. 6, debba assegnarsi ad un candidato un grado inferiore a quello che gli spetterebbe in base alla graduatoria, quest'ultima dovrà rimanere inalterata, ed i posti che restino disponibili nel grado non assegnato a tal candidato, s'intenderanno assegnati in più al grado inferiore. Tali conseguenze non sono suscettibili di variazione, neppure nel caso che il candidato di cui sopra od altri non accettino la nomina. In ogni caso, però i candidati che non accettino la nomina verranno sostituiti da coloro che li seguono immediatamente nella graduatoria medesima.

Art. 12.

I concorrenti, compresi nelle graduatorie, i quali non siano ufficiali o funzionari di ruolo dello Stato, saranno, prima della nomina, sottoposti a visita medica, allo scopo di accertare la loro idoneità fisica all'impiego cui aspirano. Nei riguardi dei mutilati ed invalidi tale visita medica sarà specialmente diretta a stabilire se la minorazione di guerra sia compatibile col pieno ed efficiente disimpegno del servizio.

Art. 13.

Il Ministro si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà più opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero di suo gradimento.

Art. 14.

Si ritiene opportuno di richiamare l'attenzione dei candidati che siano provvisti di pensione vitalizia, non privilegiata, sull'articolo 10 della legge 19 luglio 1862, n. 722 (modificato dall'art. 32 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256), per effetto del quale articolo, ove lo stipendio annesso al grado conferito, aumentato del supplemento di servizio attivo, raggiunga o superi L. 10,000 annue, il pagamento della pensione resterà sospeso fino alla cessazione dal servizio attivo; ove sia inferiore a L. 10,000, la pensione verrà ridotta in modo che, insieme allo stipendio ed al supplemento di servizio attivo, non superi le suindicate L. 10,000.

Art. 15.

I candidati che otterranno la nomina saranno esenti dal prestare servizio di prova. Essi dovranno raggiungere qualsiasi destinazione che venga loro assegnata. Coloro i quali non ottemperino a tale obbligo o raggiungano la destinazione con ritardo, senza giustificato motivo, saranno dichiarati dimissionari.

Art 16.

I concorrenti che desiderassero di avere schiarimenti circa il presente bando di concorso potranno chiederli al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali.

Roma, addì 8 febbraio 1926.

p. *Il Ministro*: A. BONZANI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.